
Circolare di
studio n. 10/2016

Periodo 16-30 Giugno

STUDIO GAETANI

Sommario

Bene a sapersi	3
Quadro RW: regole relative agli obblighi del cosiddetto monitoraggio fiscale, anche nei rapporti familiari	3
Ravvedimento operoso dell' insufficiente o omesso versamento del diritto camerale	6
Contribuenti forfetari: obbligo di specifica comunicazione di dati informativi	7
Acconto Irap per l'anno 2016 per il settore agricoltura	9
Schede operative.....	11
Entità del diritto camerale annuale dovuto per l'anno 2016 in misura predeterminata.....	11
Maggiorazione dei diritti camerali dovuti per l'anno 2016 e specificazione variazioni intervenute rispetto l'anno precedente	13
Check list contabile	14
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1 del conto economico).....	14
Dossier casi.....	18
Tassazione del socio di società di capitali in sede di assegnazione agevolata dei beni	18
Tassazione del socio di società personali in sede di assegnazioni agevolate dei beni.....	22

Bene a sapersi

Quadro RW: regole relative agli obblighi del cosiddetto monitoraggio fiscale, anche nei rapporti familiari

L'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ha reso operativo il modulo RW come allegato alla dichiarazione dei redditi con specifica funzione di monitoraggio delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero.

Conseguentemente, tale modulo è diventato un quadro della dichiarazione dei redditi che deve essere obbligatoriamente compilato:

- dalle persone fisiche (modello Unico-PF);
- dalle società semplici ed enti equiparati (modello Unico-SP);
- dagli enti non commerciali (modello Unico-ENC);

che detengono investimenti all'estero ed attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà (o di comproprietà) o di altro diritto reale di godimento suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, tenendo, in ogni caso, presente che l'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non è risultato superiore a € 15.000,00, fermo l'obbligo-onere di compilazione se si rende dovuta l'ivafe.

In pratica, tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e/o delle attività detenute all'estero nel corso dell'anno 2015, per cui l'obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso di tale periodo d'imposta ha totalmente disinvestito, tenendo in considerazione che il quadro in argomento non deve essere compilato:

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti, comunque, conclusi attraverso il loro intervento, se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
- dalle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
- dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Tale esonero viene riconosciuto solamente se l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero.

Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

Se il contribuente risulta esonerato dal monitoraggio, è, in ogni caso, tenuto a compilare la dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, nonché del presente quadro per il calcolo dell'Ivie e dell'Ivafe.

Se le attività finanziarie o patrimoniali risultano in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con **riferimento all'intero valore delle attività** e con l'indicazione della percentuale di possesso, tenendo presente che **se sul bene sussistano più diritti reali,**

come a titolo meramente indicativo nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto, sia quello della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Se un soggetto residente risulta possedere la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società.

L'obbligo di redazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).

In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

L'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Nell'ipotesi in cui il contribuente risulti detenere direttamente un investimento all'estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto, come accennato, ad indicarne il valore nel quadro in argomento, nonché la quota di possesso espressa in percentuale.

In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che possiede una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (quando, ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale risulta di entità superiore al 25%), deve rilevare il valore della partecipazione nella società estera se localizzata in un Paese collaborativo e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.

L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti se, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrono ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria.

In quest'ultima situazione, è necessario rilevare sia il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente), sia la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo inerente alla partecipazione indiretta.

Nell'ipotesi di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, è necessario specificare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestate alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio *look through* e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti "controllati" situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza "titolare effettivo". Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa risulta presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, devono essere